COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 31/05/2022

Art. 1 - Finalità

Il regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abbiano la residenza nel territorio comunale e che frequentino le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado. Tale servizio risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, affida il servizio oggetto del presente regolamento secondo criteri di qualità, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 2 –

Il servizio di trasporto scolastico (percorsi, fermate ed orari), viene organizzato annualmente dall'Amministrazione comunale in funzione delle domande di iscrizione pervenute, secondo il criterio della scuola più vicina alla residenza.

Le linee vengono definite secondo criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta nel raggiungimento delle sedi scolastiche, nel rispetto della maggiore sicurezza possibile per gli utenti, minimizzando il più possibile i tempi di percorrenza.

Art. 3 – Iscrizione del servizio

Possono presentare domanda di adesione al servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni e studenti residenti nel comune di Villanova Mondovì, in possesso dei seguenti requisiti:

- alunni iscritti e frequentanti le scuole primarie e residenti ad una distanza superiore a 600 m dalla scuola più vicina alla residenza, secondo il percorso più diretto svolto a piedi;
- studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado esclusivamente residenti nelle frazioni del comune di Villanova Mondovì e comunque al di fuori dell'area individuata nell'allegato A al presente regolamento;

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

Il servizio verrà mantenuto a condizione che non si prospetti una situazione di antieconomicità tale da renderne necessaria la sospensione.

Art. 4 – Casi particolari

Successivamente alla definizione da parte dell'ufficio comunale preposto, delle linee di servizio sulla scorta delle domande pervenute, potranno essere valutate ed eventualmente accolte:

- le istanze di alunni iscritti alle scuole primarie, residenti ad una distanza inferiore a 600 m dalla scuola più vicina alla residenza, secondo il percorso più diretto svolto a piedi;
- le istanze di alunni verso una scuola diversa da quella più vicina alla residenza;
- le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'Amministrazione comunale;
- le istanze di alunni residenti al di fuori del Comune di Villanova Mondovì;
- le domande di sola andata o solo ritorno;

purchè vi sia disponibilità di posti sui mezzi di trasporto ed a condizione che non vengano apportate modifiche dei percorsi e/o disfunzioni nel tragitto o ritardi negli orari approvati.

Art. 5 - Linee e fermate

I percorsi delle linee del servizio di trasporto scolastico sono definiti dall'ufficio comunale preposto sulla base delle richieste presentate e con il criterio della soluzione più razionale e utile al rapido raggiungimento della sede scolastica. Vengono poi approvati formalmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il servizio non prevede la fermata *"porta a porta"* ma si articola per punti di raccolta (fermate). L'Amministrazione comunale, secondo criteri di qualità, efficacia, efficienza ed economicità, si riserva annualmente la facoltà di mantenere o sospendere una fermata al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, con l'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in caso di gravi e giustificati motivi economici, di pericolo e per la sicurezza degli utenti, di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico. Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno tre giorni alle famiglie degli utenti.
Nel corso dell'anno potranno essere accolte nuove ed ulteriori richieste di utilizzo del servizio trasporto purchè vi sia disponibilità di posti sui mezzi di trasporto ed a condizione che non vengano apportate modifiche dei percorsi e/o disfunzioni nel tragitto o ritardi negli orari approvati.

Art. 6 – Tariffe

Per poter accedere al servizio di trasporto scolastico è obbligatorio non avere dei pagamenti in sospeso relativi a rate degli anni scolastici precedenti. E' possibile l'iscrizione solo se non si risulta inadempienti.
Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico si obbligano, all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento, ad osservare le norme del presente regolamento.
L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori o dal tutore dell'alunno utilizzando l'apposito modulo fornito dal comune entro la data stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine di permettere una corretta programmazione.
La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente al massimo entro l'inizio dell'anno scolastico. Entro tale termine gli interessati potranno richiedere all'ufficio comunale preposto, l'orario di massima di partenza e di arrivo dello scuolabus e la fermata individuata. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio verrà rilasciato un apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere esibito su richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus.
L'iscrizione ha validità annuale ed eventuali disdette o rinunce, dovranno essere inoltrate al Comune esclusivamente in forma scritta.
Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati alle rispettive scuole ed alla ditta affidataria del servizio di trasporto.
La tariffa di iscrizione e le eventuali riduzioni ed agevolazioni per due o più minori iscritti al servizio, sono deliberate annualmente dall'Amministrazione comunale. Il pagamento può essere effettauto in un'unica soluzione entro il **30 settembre** oppure in due rate con scadenza **30 settembre** e **31 gennaio**.
Al mancato pagamento entro i termini stabiliti, consegue una comunicazione di sollecito a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga, verrà disposta la sospensione dal servizio ed il recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo le relative somme secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sono ammessi tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transativi, secondo quanto definito dalla Giunta Comunale. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
La natura giuridica della tariffa, quale costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
I soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità ai sensi della L. n. 104/1992, sono esonerati dal pagamento della tariffa; gli iscritti al servizio che fruiscono di una sola corsa (andato o ritorno), sono tenuti al pagamento della tariffa intera.

Art. 7 – Responsabilità delle famiglie

Nel sottoscrivere la domanda, i genitori o il tutore degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus, sia alla consegna che al ritiro del minore; in caso di impedimento devono espressamente indicare nella domanda stessa ulteriori adulti delegati al ritiro del bambino. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.
In alternativa, previa autorizzazione del genitore o tutore in calce al modulo di iscrizione al servizio, il minore potrà salire e/o scendere autonomamente alla fermata designata. In tale caso, l'Amministrazione Comunale e la ditta di trasporto saranno sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possano causare a terzi precedentemente la salita e/o successivamente la discesa dal pullman.

Art. 8 - Norme comportamentali

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto e, quindi:

- non disturbare il conducente ed i compagni di viaggio;
- occupare il seggiolino nel tratto di corsa del mezzo;
- alzarsi solo ad automezzo fermo, evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
- evitare atti che possano comportare pericolo o danno;
- usare un tono di voce e linguaggio civile;
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte della ditta affidataria del servizio, il Comune informerà di quanto accaduto i genitori dell'alunno. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente verrà sospeso dal servizio. Di tale sospensione sarà data comunicazione anche alla scuola. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso, anche parziale, della tariffa.
I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni colpevoli.
La vigilanza sui minori da parte dell'autista, viene esercitata dal momento in cui gli utenti salgono sul mezzo presso la fermata stabilita, sino a quando gli stessi varcano il cancello della scuola e vengono presi in consegna dagli operatori scolastici. Allo stesso modo, la vigilanza da parte dell'autista deve essere esercitata sino al momento in cui gli utenti scendono dal mezzo per venire affidati ad un genitore o a persona diversa maggiorenne, delegata dal genitore stesso, salvo autorizzazione di cui all'articolo precedente.

Art. 9 – Rinuncia al servizio e rimborsi

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico.
La rinuncia e/o la sospensione (intesa quale temporanea non fruizione) dal servizio, non darà luogo ad alcun rimborso delle somme versate, tranne nel caso di trasferimento della residenza dell'utenza.

Art. 10 - Variazioni

Il servizio può comportare variazioni di orario e di percorso per cause anche non dipendenti dall'Amministrazione comunale, senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e sostituisce il precedente regolamento in materia.

ALLEGATO "A"

Perimetrazione dell'area esclusa dal servizio di trasporto scolastico
per gli studenti della scuola secondaria di I° grado